

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 21-3689

Recepimento Verbale di confronto 16.07.2021 con le Organizzazioni Sindacali del Comparto."Aggiornamento per la definizione dei criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex legge n. 251/2000".

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 11-3150 del 30 aprile 2021 è stato recepito il Verbale di confronto con le OO.SS. comparto Sanità, siglato in data 9 marzo 2021 recante i "Criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex Legge n. 251/2000" ed è stato stabilito un budget massimo per l'anno 2021 di prestazioni aggiuntive del personale del comparto, ruolo sanitario, pari a euro 4.000.000,00.

Considerato che le rilevazioni in materia di prestazioni aggiuntive condotte dal Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR - Direzione Sanità e Welfare, conservate agli atti dell'Amministrazione, manifestano uno stato di sofferenza delle Aziende Sanitarie nella remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate nel primo semestre del 2021, evidenziando, altresì, la gestione eterogenea dell'istituto contrattuale suddetto da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, in relazione alla complessità e variabilità dei contesti aziendali e territoriali sui quali impatta tale gestione.

Attesa la necessità di utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per assicurare l'erogazione delle prestazioni assistenziali, tanto quelle connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che quelle necessarie a garantire le attività ordinarie, e valutato che il perdurare dell'emergenza sanitaria vincola l'utilizzo di notevoli risorse del Sistema Sanitario Regionale nella gestione della campagna vaccinale, si ritiene opportuno consentire alle ASR, che versino nella impossibilità oggettiva di effettuare, nei tempi imposti dall'emergenza, assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e ove non sia altresì possibile ricorrere ad altri istituti contrattuali, l'utilizzo, su base volontaria, del personale delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000 per prestazioni aggiuntive, anche oltre il limite fissato con la suddetta D.G.R. n. 11 -3150 del 30 aprile 2021.

Pertanto, con Accordo in sede di confronto regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del CCNL 21.5.2018, raggiunto in data 16.07.2021, tra l'Amministrazione Regionale e le Organizzazioni Sindacali del comparto si sono aggiornati i criteri indicati nel precedente Verbale di confronto 9.03.2021, recepito con la succitata D.G.R. n. 11-3150 del 30 aprile 2021, in materia di svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex legge n. 251/2000.

Nel rinviare integralmente agli altri criteri concordati nel predetto Verbale di confronto, allegato alla presente per farne parte integrante, si richiamano in particolare le disposizioni relative:

- alla remunerazione delle attività vaccinali, essendosi stabilito che, oltre la data del 31.07.2021 e fatti salvi ulteriori stanziamenti nazionali, al fine di tutelare la capacità assunzionale delle ASR, sarà applicata al personale del ruolo sanitario la remunerazione oraria pari ad almeno 30 euro orari, in luogo di quella, pari a euro 50 orari, di cui all'art. 1, comma 464 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, connessa allo specifico finanziamento nazionale ripartito con D.G.R. 9-3398 del 18.06.2021;
- al riadeguamento dei limiti al ricorso a prestazioni aggiuntive da parte delle ASR, in deroga alla D.G.R. n. 11-3150 del 30.04.2021, fino a un massimo stimabile nell' 1,5% del tetto di spesa del personale assegnato con la D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021, secondo il criterio proporzionale di ripartizione definito con l'intesa tra le OO.SS. del comparto e parte delle OO.SS. della Dirigenza

siglata in data 21 maggio 2020 e recepita con D.G.R. n. 40-1860 del 7 agosto 2020. L'Amministrazione Regionale verificherà, ai fini dell'approvazione dei PTFP (Piani Triennali Fabbisogno Personale), in corso di predisposizione da parte delle ASR, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021, l'adeguatezza dei medesimi in relazione al profilo della programmazione del fabbisogno di personale nonché dell'acquisto di prestazioni aggiuntive, evidenziando eventuali criticità tra previsioni assunzionali e acquisto di prestazioni aggiuntive.

Ritenuto di recepire il Verbale di confronto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del CCNL 21.5.2018, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. Comparto Sanità, siglato in data 16.07.2021, recante "Aggiornamento per la definizione dei criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex legge n. 251/2000", come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rientrando tutti gli oneri nell'ambito dei tetti di spesa di cui alla D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.2021.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
visto l'art. 6 del CCNL 21.05.2018;
vista la D.G.R. n. 40-1860 del 7.08.2020;
vista la D.G.R. n. 11-3150 del 30.04.2021;
vista la D.G.R. 9-3398 del 18.06.2021;
vista la D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di recepire il Verbale di confronto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del CCNL 21.5.2018, tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. Comparto Sanità, siglato in data 16.07.2021, recante "Aggiornamento per la definizione dei criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex legge n. 251/2000", come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rientrando tutti gli oneri nell'ambito dei tetti di spesa di cui alla D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

VERBALE DI CONFRONTO

TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO

Aggiornamento per la definizione dei criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex legge n.251/2000.

PREMESSA

Vista la DGR n.11-3150 del 30 aprile 2021 con la quale viene recepito il verbale di confronto con le OO.SS. Comparto Sanità, siglato in data 09 marzo 2021 recante i “Criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex Legge n. 251/2000” e con la quale viene stabilito un budget massimo per l’anno 2021 di prestazioni aggiuntive del personale del comparto, ruolo sanitario, pari a euro 4.000.000,00.

Considerate le rilevazioni in materia di prestazioni aggiuntive condotte dal Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR – Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, che manifestano uno stato di sofferenza delle Aziende sanitarie nella remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate nel primo semestre del 2021.

Preso atto della consistente eterogeneità nella gestione del suddetto istituto da parte delle Aziende Sanitarie Regionali nonché la complessità e la variabilità dei contesti aziendali e territoriali sui quali impatta tale gestione.

Atteso che il perdurare dell’emergenza sanitaria vincoli l’utilizzo di notevoli risorse del Sistema Sanitario Regionale nella gestione della campagna vaccinale.

Dato atto che il termine della consegna dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale 2021-2023, con i quali le Aziende sanitarie forniscono una programmazione del fabbisogno nonché

una programmazione dell'acquisto di prestazioni, è fissato per fine agosto 2021 e considerato altresì che la Regione procederà con le verifiche in materia per l'adeguatezza dei suddetti piani.

Con il presente verbale, per quanto sopra indicato, le parti condividono la necessità di utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per assicurare l'erogazione delle prestazioni assistenziali (legate all'emergenza COVID e non COVID) ivi compreso quello dell'acquisto di prestazioni.

Le parti convengono i seguenti indirizzi da impartire alle aziende ed enti del SSR.

PRESUPPOSTI, DESTINATARI E TARIFFE RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI

Le parti, nel considerare assolutamente prioritario assicurare tutte le prestazioni assistenziali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, nel contempo, continuare a garantire l'attività ordinaria nei confronti dell'utenza, convengono che laddove risulti oggettivamente impossibile per le aziende effettuare, nei tempi imposti dall'emergenza, assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e non sia altresì possibile ricorrere ad altri istituti contrattuali, possono, su base volontaria, richiedere alle professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000 di effettuare prestazioni aggiuntive.

Le parti ribadiscono che per le prestazioni aggiuntive non vaccinali, sia riconosciuto al personale di tutto il ruolo sanitario un compenso orario almeno pari a 30 euro. In particolare, a livello aziendale potranno essere definite, previo confronto sindacale, opportune maggiorazioni nel caso in cui si rendesse necessario effettuare tali prestazioni aggiuntive in orario notturno e/o festivo.

In merito alle prestazioni nell'ambito dell'attività vaccinale rese nell'anno corrente da personale di tutto il ruolo sanitario, le parti convengono che sia riconosciuta alla suddetta attività la quota oraria di 50 euro onnicomprensivi, sino alla data del 31 luglio 2021. Fatto salvo ulteriori stanziamenti nazionali, al fine di tutelare la capacità assunzionale delle Aziende sanitarie, dal 1 agosto 2021 sarà applicata, per le attività vaccinali, la remunerazione oraria pari ad almeno 30 euro orari.

Il ricorso a tale strumento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, nonché del budget assegnato annualmente con apposita DGR per ogni Azienda Sanitaria Regionale, comunque rientrante nei tetti di spesa del personale onnicomprensivi definiti per ciascuna Azienda.

In deroga alla DGR n.11-3150 del 30 aprile 2021, viene stabilito che ogni azienda possa utilizzare fino ad un massimo del 1,5% del tetto di spesa del personale assegnato con DGR n. 12-3442 del 23 giugno 2021, per l'acquisto complessivo di prestazioni aggiuntive per l'anno 2021.

La disponibilità economica relativa all'acquisto di prestazioni, definita in percentuale al 1,5% del tetto di spesa assegnato, è da intendersi distribuita nella medesima proporzionalità definita con l'intesa tra le OO.SS. del Comparto e parte delle OO.SS. della Dirigenza il 21 maggio 2020 e recepita con DGR n. 40-1860 il 7 agosto 2020.

Al termine del periodo estivo dell'anno 2021, dopo che il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR abbia proceduto alle verifiche d'ufficio dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, procedendo nell'evidenziare eventuali criticità tra le previsioni assunzionali e l'acquisto di prestazioni, le parti si riconvocheranno per concordare eventuali ulteriori linee di indirizzo, per la disciplina dell'istituto, ai sensi all'articolo 6, comma 1, lett. d), del CCNL del 21 maggio 2018.

Per quanto attiene all'attività di supporto, correlata alle prestazioni aggiuntive ordinarie, svolta dagli operatori sociosanitari e dal restante personale tecnico e amministrativo del comparto, si dà atto che la medesima potrà essere gestita a livello aziendale, nell'ambito della contrattazione decentrata, mediante quote premiali aggiuntive da commisurare all'impegno profuso ovvero mediante il ricorso ad altri strumenti retributivi contrattuali.

Qualora le aziende sanitarie non riescano a reclutare personale attraverso le procedure concorsuali, anche per effetto di mancata capienza del tetto di spesa dell'anno 2021 dovuta ad un cospicuo acquisto di prestazioni, dovranno prevedere nell'anno 2022 ad un piano assunzionale che recuperi la previsione assunzionale dell'anno precedente.

In merito all'attività assunzionale, la Regione Piemonte intende inviare linee di indirizzo per l'utilizzo delle vigenti graduatorie a tempo indeterminato e per l'avvio di procedure concorsuali a tempo indeterminato attivate per aree sovra zonali prevedendo, per ogni area, un'azienda capofila e graduatorie articolate per azienda, fatte salve le procedure già in corso.

Torino, 16 luglio 2021

L'Assessore alla Sanità, Livelli
Essenziali di assistenza, edilizia sanitaria

Dott. Luigi Genesio Icardi

firmato in originale

Il Direttore Regionale
Sanità e Welfare

Dott. Mario Minola

firmato in originale

Il Dirigente del Settore
Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR

Dott. Mario Raviola

firmato in originale

	FIRMA
FP CGIL	Firmato in originale Massimo Esposito
CISL FP	Firmato in originale Alessandro Bertaina; Moreno Marraffa
UIL FPL	Firmato in originale Antonio di Capua, Antonio Pilla
FSI USAE	Firmato in originale Salvatore Orifici
FIALS	Firmato in originale Daniele Baldinu
NURSING UP	Firmato in originale Claudio Delli Carri, Marianna Marcello